



L'avvocato generale Niilo Jääskinen, precisa la portata della nozione di «opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari»

L'avvocato generale propone alla Corte di dichiarare che il comportamento di un deputato europeo, privo di nesso con le attività del Parlamento europeo, non beneficia dell'immunità sostanziale

Il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea offre due tipi principali di tutela ai membri del Parlamento europeo (PE): da un lato, la tutela della libertà di parola nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di deputato (immunità sostanziale o insindacabilità parlamentare) ¹ e, dall'altro, la garanzia in favore dei membri del PE contro i procedimenti giudiziari per la durata della loro attività (immunità processuale o improcedibilità) ². In forza dell'immunità sostanziale, unica rilevante nella presente fattispecie, i membri del PE non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Tale immunità mira a consentire al PE stesso di mantenere la propria integrità e di garantire l'indipendenza dei suoi membri. Essa non è quindi concepita come un privilegio personale dei deputati europei, bensì come una garanzia per la salvaguardia della missione dell'istituzione. Infine, essa ha carattere assoluto (è illimitata nel tempo e in essa rientrano tutte le forme di responsabilità giuridica, penale e civile) e incondizionato (il PE non può revocarla e il deputato non può rinunciarvi). In caso di procedimenti giudiziari promossi contro un deputato europeo a motivo delle opinioni e dei voti da costui espressi, la valutazione dei presupposti di applicazione dell'immunità assoluta rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale, il quale, in caso di dubbio, può adire la Corte di giustizia. Pertanto, anche ove il PE, a seguito di una richiesta del deputato, adotti una decisione di difesa dell'immunità, tale decisione costituisce un parere sprovvisto di effetti vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali.

Il sig. Patriciello, membro italiano del PE, è accusato, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Isernia, del reato di calunnia, per avere falsamente incolpato di un comportamento illegittimo (falso in atto pubblico) un agente della polizia municipale nel corso di un alterco. Nel 2009 il PE – ritenendo che egli avesse agito nell'interesse generale del suo elettorato – ha deciso di difendere la sua immunità.

Il giudice italiano chiede alla Corte di giustizia se un fatto di reato di tal genere costituisca un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, tale da rientrare nell'ambito dell'immunità sostanziale.

Per quanto riguarda la portata dell'immunità sostanziale, l'avvocato generale ritiene che essa presenti tre aspetti. Il primo, di natura oggettiva, è volto a garantire ai deputati la possibilità di promuovere e di condurre il dibattito politico parlamentare in piena libertà al fine di influenzare l'esercizio dei poteri propri del PE. Il secondo aspetto, parimenti di natura oggettiva, è volto a contribuire ad una divisione verticale ed orizzontale dei poteri in seno all'Unione. Il terzo aspetto, di

¹ Art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità.

² L'«immunità processuale», detta anche «improcedibilità» (art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità) si applica ai membri del Parlamento europeo in caso di procedimenti giudiziari per atti compiuti in veste di semplici cittadini per la durata del loro mandato; essa è limitata alla durata del mandato, perde efficacia in caso di flagranza di reato e può essere revocata dal Parlamento.

natura soggettiva, equivale ad un diritto fondamentale che limita i diritti fondamentali degli altri cittadini.

L'avvocato generale ricorda che l'immunità sostanziale si estende a tutte le forme possibili dell'attività parlamentare.

È certo vero che i locali parlamentari rappresentano il luogo privilegiato del dibattito politico, che deve poter essere svolto in piena libertà (criterio spaziale). È tuttavia evidente che la portata dell'immunità sostanziale non può essere limitata ai soli atti che si svolgono nel luogo in cui ha sede il PE. Pertanto, la questione più problematica è la definizione del criterio valido ai fini dell'applicazione dell'immunità sostanziale alle attività e alle dichiarazioni intervenute al di fuori dei locali del PE. A tal proposito, l'avvocato generale propone di applicare un criterio apposito per la natura delle funzioni di un deputato europeo, che colleghi l'immunità sostanziale non tanto al contenuto delle dichiarazioni di un membro del PE, quanto piuttosto al rapporto tra il contesto in cui vengono effettuate tali dichiarazioni e i lavori parlamentari (criterio organico).

Ai fini dell'applicazione del criterio organico l'avvocato generale propone di effettuare una distinzione tra il «nucleo» delle attività parlamentari, da un lato, e le attività che lo circondano, dall'altro. Sono ascrivibili alla prima categoria non solo le opinioni e i voti espressi nel foro parlamentare, nei comitati, nelle delegazioni, negli organi politici e nei gruppi politici. L'avvocato generale propone, infatti, di includervi anche la partecipazione, in qualità di membro del PE, alle conferenze, alle missioni e agli incontri politici al di fuori del PE stesso. Per contro, in assenza di un nesso evidente con un'attività parlamentare, l'avvocato generale propone di applicare, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il principio di proporzionalità. Pertanto, più l'atto o la dichiarazione di un membro del PE si allontana dal nucleo delle sue funzioni, più devono essere stringenti i motivi che giustificano l'applicazione dell'immunità sostanziale.

Quanto agli atti compiuti da un deputato europeo in qualità di politico nazionale, o anche regionale o locale, l'avvocato generale è dell'avviso che l'immunità sostanziale, introdotta dal Protocollo e basata sul Trattato, faccia riferimento allo svolgimento della missione dell'Unione europea. Di conseguenza, gli atti rientranti nel dibattito politico in generale o le dichiarazioni riconducibili ad un contesto meramente nazionale o locale non possono, alla luce del criterio organico, beneficiare dell'immunità sostanziale.

Pertanto, l'avvocato generale suggerisce alla Corte di dichiarare che il comportamento di un membro del Parlamento europeo, privo di nesso con le attività dell'istituzione, non costituisce un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari tale da poter beneficiare dell'immunità sostanziale.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582